LEGALITA’, TRASPARENZA E CONTROLLO: STRUMENTI PER IL BUON GOVERNO

«Il Ruolo del Collegio dei Revisori nei controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali»

Dott. Tommaso Pazzaglini
Dottore Commercialista e Revisore specializzato in Amministrazione Pubblica
Membro del Consiglio Nazionale di ANCREL

Castelfranco Emilia – 30 maggio 2025

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 239 del TUEL

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Art. 239 del TUEL

*c) **vigilanza** sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione **relativamente all'acquisizione delle entrate**, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.*

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

Art. 239 del TUEL

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.

L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna

Deliberazioni Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna n. 65/2025/VSG e n. 66/2025/VSG «Esiti finali dell’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa vincolata e del fondo rischi da contenzioso, nonché sulla tracciabilità delle poste del PNRR».

FONDO CONTENZIOSO

Punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Nel caso in cui l'ente, a **seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere**, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente **è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza**, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio**, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva**. **A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.** Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. ***L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.***

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

ESITI PARZIALI DELL'INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IN ORDINE ALLA VERIFICA DELLA CONSISTENZA DELLA CASSA E DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO ANNO 2021

Deliberazione n. 5 /2024/VSG

Adunanza del 19 gennaio 2024

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

- **Mancata adozione di una delibera di Giunta ricognitiva dei contenziosi in essere**

- **Mancato invio delle lettere di aggiornamento dei contenziosi ai legali dell'ente**

- **Accantonamento a fondo rischi calcolato in modo forfettario (anziché secondo OIC 31 e IAS 37)**

«L'esame delle fattispecie acquisite in questa sede, porta peraltro anche all'emersione di ben più gravi patologie correlate alla disamina di dette poste, quali la generazione di debiti fuori bilancio da sentenze - generate quindi da un contenzioso di cui l'ente era naturaliter a doverosa conoscenza, pur in assenza dell'effettuazione del relativo accantonamento -ovvero la rilevazione dell'avvenuta assunzione, addirittura, di coperture assicurative per il rimborso delle spese legali: esse dimostrano che il mancato ossequio ai principi dell'armonizzazione contabile, lungi dall'essere una mera irregolarità, si riverbera non solo sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 279/2016) in quanto volto a dilatare indebitamente la quota libera, bensì può sfociare, nei casi più gravi, in fenomeni che – ancorché non segnalati dagli organi di revisione, seppur visibili e riscontrabili ictu oculi con la normale diligenza richiesta dall'art. 2236 del Codice civile – hanno richiesto l'interessamento da parte di questa Sezione della Procura.»

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

RAPPORTI A DEBITO/CREDITO

- La Sezione prescrive al Comune di provvedere, a rendiconto, alla precisa e definitiva riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con tutti gli organismi partecipati. In caso di discordanza, la Sezione prescrive all'Ente di prevedere un idoneo accantonamento ad apposito Fondo rischi passività potenziali (Deliberazione n. 8/2024/PRSP)
- Nei confronti delle Unioni di Comuni

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

FINO AL 2024

821. GLI ENTI DI CUI AL COMMA 819 SI CONSIDERANO IN EQUILIBRIO IN PRESENZA DI UN RISULTATO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO NON NEGATIVO. L'INFORMAZIONE DI CUI AL PERIODO PRECEDENTE E' DESUNTA, IN CIASCUN ANNO, DAL PROSPETTO DELLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

DAL 2025

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) al comma 785 recita che: *"A decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio."*

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amminist	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	
- *di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione*		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale		
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)[4]	(-)	
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N [5]	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio [6]	(-)	
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[7]	(-)	
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-

ATTENZIONE

NUOVI EQUILIBRI RENDICONTO 2025

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)		
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie		
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale		
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)[4]	(+)	
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		-
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N [5]	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio [6]	(-)	
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[7]	(-)	
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-

NUOVI EQUILIBRI RENDICONTO 2025

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
J2) Fondo pluriennale vincolato **per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata**	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa		
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N		
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio		
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)		
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		-
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		**0,00**
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		**0,00**
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		**0,00**

NUOVI EQUILIBRI RENDICONTO 2025

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

1 GESTIONE DI COMPETENZA

2 GESTIONE DEI RESIDUI

3 GESTIONE DI CASSA

ATTENZIONE

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Corte Costituzionale sentenza n. 51 del 2019

"….una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa" (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una "lunghissima dilazione temporale" (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. In tale prospettiva deve essere sottolineata l'esigenza che per i crediti di minore dimensione il legislatore predisponga sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati."

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Sezioni Riunite in Sede di Controllo “Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’ente della riscossione e sul disegno di legge A.S. 1375 (Disposizioni concernenti la rateizzazione di carichi fiscali) ”

- Gran parte del carico valutato non riscuotibile
- Vetustà delle quote inesigibili accumulatesi nel tempo
- Assetto organizzativo della riscossione *“garantire il rispetto dei principi costituzionali di compartecipazione dei cittadini alle spese in ragione della propria capacità contributiva e la finalizzazione dell’azione della Pubblica Amministrazione ad obiettivi di legalità, buon andamento ed imparzialità”*
- Criticità del sistema di riscossione dei crediti pubblici (ostacoli giuridici che limitano le procedure esecutive e disciplina)
- Accumularsi di un ingente magazzino di crediti (ADER al 31/12/2024 € 1.272,90 miliardi) e la percentuale di riscossione si attesta all’inizio del 2025 sul 6,3% del carico affidato – 32% per gli enti comunali ma per gli stessi solo una parte è considerata riscuotibile
- Non appare razionale adottare per la riscossione criteri di discarico che comportino, dopo la notifica della cartella e degli avvisi di intimazione, il successivo abbandono della posizione creditoria dopo un determinato tempo trascorso, senza avere svolto concreti ed incisivi tentativi di riscossione coattiva

Delibera n. 7/2021 Sezione Autonomie Rendiconto 2020

9.7 Indicare i volumi di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio ed i relativi importi accertati e riscossi:

	Rilevazione dati relativi all'attività di verifica e controllo								Totali			
	2017		2018		2019		2020					
Anno di notifica degli avvisi	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Anno d'imposta	Numero avvisi di accertamento notificati	Totale maggiore imposta accertata	Totale incassato
2017									2017		0	
2018									2018		0	
2019									2019		0	
2020									2020		0	

ANCREL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

L'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dalla contabilità finanziaria deve essere dettagliato in un allegato al rendiconto e l'ente deve continuare a porre in essere tutte le azioni per la sua riscossione.

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g)	(h)
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	**(i)**	**(l)**
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		
TOTALE		

Il credito stralciato viene inserito nelle rispettive voci di credito ed opportunamente svalutato tramite il Fondo svalutazione crediti all'interno dello stato patrimoniale.

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Deliberazione n. 63/2025/PRSE
Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna

«Una migliore e più efficiente riscossione, infatti, consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente evitando di accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali che irrigidisce la spesa e rende problematico garantire servizi di buona qualità.

Rendere la riscossione più efficiente è un tema di ***valore pubblico*** *poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali. Risulta, infatti, di immediata evidenza come a minori entrate effettive corrispondano* ***minori servizi sia in termini quantitativi che qualitativi****. In molti casi, negli enti con maggiori difficoltà, non può essere nemmeno garantita l'erogazione dei servizi afferenti alle funzioni fondamentali non consentendo nel tempo la continuità amministrativa e costringendo gli amministratori a dichiarare il default (dissesto finanziario) o ad accedere a piani di risanamento forzati nell'ambito dei quali la leva fiscale viene elevata al massimo possibile, pur in assenza di miglioramenti tangibili nell'erogazione dei servizi.»*

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Deliberazione n. 63/2025/PRSE
Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna

*«**L'Organo di revisione**, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui al c. 1, lett. a) dell'art. 239 del TUEL, è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del **trend del FCDE**, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio: **indicatore di velocità di riscossione** che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; **tasso di formazione dei residui attivi** che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; **tasso di smaltimento dei residui attivi** che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza. Al fine di valutare il livello di salute finanziaria degli enti locali, si rileva che la Sezione autonomie, con deliberazione n. 14/2021 ha elaborato un indice sintetico di salute finanziaria attraverso l'analisi comparata di dieci indicatori di bilancio che fanno riferimento alla consistenza e alla qualità del risultato d'amministrazione, alla consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi, all'equilibrio strutturale di parte corrente, alla rigidità della spesa causata dal personale, alla saturazione dei limiti di indebitamento, al tempo di estinzione teorica dell'indebitamento, all'utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria e al relativo mancato rimborso e ai residui passivi delle spese correnti.»*

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

39. **Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2024**

(Importi in euro)

	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
Titolo V						
Titolo VI						
Titolo VII						
Titolo IX						
Totali						

40. **Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2024**

(Importi in euro)

	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
Titolo V						
Titolo VII						
Totali						

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Alcuni spunti di riflessione:

- Controlli non solo sulle spese ma anche sulle entrate e relativi profili di responsabilità
- Intervenire sulla complessività normativa semplificando le procedure e rendendo più trasparenti i processi decisionali - Delibera ANAC n. 495/2024 - Benefici della trasparenza
- Sistema che valorizzi concretamente l'innovazione ed il coraggio decisionale: premiare chi effettivamente persegue l'interesse pubblico con competenza, prendendo come esempi tali fattispecie
- Utilizzo ed integrazione banche dati esistenti
- Razionalizzare il sistema della riscossione, intervenendo sia a monte del processo, contenendo i fenomeni di inadempimento ed i comportamenti antigiuridici dai quali hanno origine i carichi affidati, sia a valle, dotando l'agente della riscossione e gli enti dei mezzi organizzativi e normativi necessari